

Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale:

dott.ssa Anna Lucia Fanelli	Presidente
dott. Mauro Sonogo	Giudice
dott.ssa Monica Pacilio	Giudice, relatore, estensore

I fatti di causa.

Ro. Za. Sc. ha chiamato in giudizio Ro. De. Di Pi. e Fu. Fi. allegando che in data 22/02/2014 era deceduta la sig.ra Ne. Za., zia ex fratre dell'attrice, la quale aveva disposto mediante testamento – tra i vari beneficiari – anche a favore del proprio amministratore di sostegno e di sua moglie, gli odierni convenuti, lasciando loro complessivamente il 25% (12,5% ciascuno) degli immobili ubicati in via (omissis...). Ha, dunque, affermato che le norme testamentarie in favore dell'amministratore di sostegno e di sua moglie dovrebbero considerarsi nulle alla luce dell'art. 411, comma 2, c.c., che richiama le disposizioni testamentarie degli articoli 596 e 599 c.c. in tema di nullità delle disposizioni a favore del tutore o di soggetti interposti. Pertanto, ritenendo la nullità della disposizione, la quota che la de cuius aveva riservato ai convenuti dovrebbe essere invece devoluta secondo le regole della successione legittima, e dunque all'attrice stessa, in quanto erede più prossima, non potendo farsi luogo ad accrescimento per mancanza della coniunctio re et verbis. Ha, quindi, concluso chiedendo la dichiarazione di nullità della citata disposizione testamentaria e l'accertamento del proprio diritto a succedere nella relativa quota in luogo dei convenuti.

Si sono costituiti Ro. De. Di Pi. e Fu. Fi., affermando che la testatrice era senz'altro capace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento – peraltro autorizzato dallo stesso amministratore di sostegno De. Di Pi., come da disposizione del giudice tutelare (doc. n. 5) – e che dunque non trova applicazione l'art. 596 c.c., dettato per i soggetti incapaci. Parimenti, non sarebbe applicabile l'art. 411, comma 2, c.c., in quanto tale norma non distinguerebbe tra amministrazione di sostegno “sostitutiva” e “di assistenza”. Inoltre, la norma richiamata rinvierebbe agli artt. 596 e 599 c.c. solo nei limiti in cui sono compatibili. Hanno, infine, concluso chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia della disposizione testamentaria della sig.ra Ne. Za. a favore dei convenuti e, per l'effetto, il loro diritto sulla relativa quota; inoltre, di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda volta a riconoscere l'attrice quale erede legittima della de cuius, poichè domanda estranea alla causa petendi, nonchè proposta nei confronti di solo alcuni dei chiamati (in particolare, il contraddittorio non è sarebbe stato esteso al sig. Ma. To., pure beneficiario testamentario), con conseguente rigetto della domanda.

Richiesti e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le domande non sono state modificate. Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di compiere attività istruttoria, la stessa è stata rimessa al Collegio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, all'udienza del 21/09/2016.

Decisione della causa.

I. In via preliminare deve darsi atto che la presente causa non è stata riunita con quella pendente sub R.G. N. 1455/15, promossa dal sig. Ma. To. nei confronti della sig.ra Ro. Za. Sc. per il riconoscimento del proprio titolo di erede nella successione in morte della sig.ra Ne. Za.. Ragioni di economia processuale hanno infatti reso opportuna la trattazione separata del presente giudizio, non essendovi connessione soggettiva tra i procedimenti. Non sussiste neppure il rischio di contrasto tra giudicati, trattandosi di procedimenti con diverso petitum e causa petendi, vertendo l'uno sulla nullità di una disposizione testamentaria e l'altro sul riconoscimento del titolo di erede.

II. La presente controversia verte, in sostanza, su un unico punto di diritto, e precisamente se l'amministratore di sostegno (o una persona interposta) possa beneficiare della disposizione testamentaria disposta a suo favore dall'amministrato. I fatti non sono contestati: la de cuius Ne. Za., soggetta ad amministrazione di sostegno, era capace di intendere e di volere al momento del testamento, e – previa autorizzazione dell'amministratore a redigere testamento, come prescritto nel decreto del giudice tutelare – ha disposto dei propri beni, lasciando alcune sostanze (complessivamente il 25% di due immobili siti a Tr.) a favore del proprio amministratore di sostegno, Ro. De. Di Pi., e di sua moglie, Fu. Fi.

è necessario, dunque, esaminare i profili relativi alla validità ed efficacia della disposizione testamentaria a favore dell'amministratore di sostegno e di sua moglie, sulla base delle norme che regolano l'istituto e in particolare degli artt. 411, 596, 599 c.c.

Occorre premettere che l'amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6 del 2004, costituisce un modello versatile e dinamico per la cura degli interessi del soggetto colpito da infermità o menomazione fisica o psichica, tale da impedirgli, anche solo parzialmente, la cura dei propri interessi; prescinde perciò dall'esistenza di un'infermità di mente che leda la capacità naturale di intendere e volere, potendo essere disposta anche quando questa sussista in piena ma ci siano degli impedimenti fisici allo svolgimento degli atti. Il legislatore ha permesso al giudice tutelare di modulare l'oggetto dell'incarico assegnato all'amministratore in relazione alle condizioni e agli interessi del beneficiario, con ciò intendendo preservare il più possibile la capacità dell'amministrato e adeguando la tutela ad ogni caso concreto. Infatti, nel decreto di nomina il giudice indica gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza esclusiva), nonché quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore (assistenza necessaria). Per tutti gli altri atti non specificatamente indicati nel decreto l'amministrato conserva la capacità di agire.

Ne consegue che l'istituto dell'amministrazione di sostegno si differenzia profondamente dall'interdizione, avvicinandosi piuttosto per certi aspetti all'inabilitazione, ma lasciando ancora più flessibilità nella scelta degli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario. Distinguendo sulla base dei poteri conferiti dal giudice tutelare all'amministratore di sostegno, la dottrina ha individuato due diverse tipologie di amministrazione: quella sostitutiva, che presenta caratteristiche simili all'interdizione in quanto il beneficiario perde il potere di compiere in autonomia determinati atti, e quella di assistenza, che è istituito affine alla curatela in quanto l'amministratore si limita ad affiancare il beneficiario nello svolgimento dei compiti indicati.

Nel caso in esame il decreto che nomina amministratore di sostegno il sig. De. Di Pi. prevede per alcuni atti la rappresentanza esclusiva (in particolare, in relazione alla gestione ordinaria), mentre per altri ha disposto la necessità del consenso scritto dell'amministratore di sostegno con riferimento a: “1) promesse o contratti che comportino obblighi, spese e/o esborsi di qualsiasi importo, salvo che per le necessità primarie;

2) atti di disposizione del proprio patrimonio inter vivos e mortis causa”. Si tratta di limitazioni che non hanno privato l'amministrato di ogni capacità di azione; atti di gestione straordinaria che non le erano del tutto inibiti, avendoli potuti compiere purchè con l'autorizzazione dell'amministratore. Tali osservazioni permettono di sussumere la fattispecie concreta nell'ambito di una amministrazione di sostegno “di assistenza”, con esclusione di un'amministrazione di tipo meramente “sostitutivo”.

Deve poi rilevarsi come le norme richiamate dall'art. 411, comma 2, c.c., le quali sanciscono la

nullità delle disposizioni testamentarie a favore del tutore, sono applicabili solo “in quanto compatibili” (così testualmente prevede la norma). Ora, poichè le norme richiamate sono dettate in materia di interdizione e, pertanto si riferiscono a una fattispecie legale in cui il tutelato perde del tutto la propria capacità di agire in ragione di un'infermità di mente abituale, ad essa sostituendosi quella del suo tutore, esse non possono ritenersi compatibili con un'amministrazione di sostegno come quella di cui al caso in esame, che è di tipo assistenziale, in quanto il beneficiario conserva – salva la necessità di autorizzazione in alcuni specifici casi – parte della capacità di agire. Si deve in definitiva convenire con quella parte della dottrina che limita l'ambito di applicabilità dell'art. 411, comma 2, c.c., nella parte in cui prevede che gli artt. 596 e 599 c.c. si applicano anche all'amministratore di sostegno “in quanto compatibili”, alla sola figura dell'amministrazione sostitutiva, mentre invece il soggetto sottoposto ad una pura amministrazione di assistenza dovrà essere considerato in grado di disporre per testamento a favore dell'amministratore di sostegno.

Le osservazioni svolte con riferimento all'amministratore di sostegno rendono inapplicabile nel caso di specie anche l'art. 599 c.c. per i soggetti interposti, e dunque per la moglie dell'amministratore sig.ra Fu. Fi..

Ne consegue che la disposizione testamentaria della sig.ra Ne. Za. in favore degli odierni convenuti non è affetta da nullità.

Secondo la parte convenuta, la circostanza che la sig.ra Ro. Za. abbia affermato nella dichiarazione di successione sub all. 11, da lei presentata, che i sigg.ri De. Di Pi. e Fi. sono legatari a par testamento olografo farebbe cessare la materia del contendere al di là di ogni argomentazione giuridica (pag. 7 della comparsa conclusionale). Non si condivide tale argomentazione. Si rileva, infatti, da un lato che la dichiarazione di successione non ha valenza confessoria o di riconoscimento dell'altrui diritto, essendo finalizzata a svolgere un adempimento fiscale, e, dall'altro, che la nullità delle disposizioni testamentarie prevista dall'art. 596 c.p.c. colpisce sia quelle a titolo particolare che quelle a titolo universale.

III. Essendo stata rigettata la domanda attorea in punto di nullità della disposizione testamentaria, l'ulteriore domanda della sig.ra Ro. Za. Sc. relativa al riconoscimento del suo diritto a succedere in luogo dei convenuti – che era conseguente all'accoglimento della prima – deve ritenersi assorbita.

IV. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto dei valori minimi in ragione del fatto che la controversia verteva sulla risoluzione di un unico punto di diritto.

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trieste così provvede:

- rigetta la domanda attorea per l'accertamento della nullità della disposizione testamentaria di Ne. Za. a favore dei convenuti e, per l'effetto, ne dichiara la validità e l'efficacia;

- dichiara assorbita l'ulteriore domanda attorea volta a riconoscere il suo diritto a succedere in luogo dei convenuti;

- condanna Ro. Za. Sc. al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.795,00 per competenze di avvocato ed € 50,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e

CNAP come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Trieste, 03/05/2017